



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

Seduta del 30 dicembre 2016 n. 369

OGGETTO: RISCOSSIONE PROVENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, FITTI E CANONI MERCATO - PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilasedici** il giorno **30** del mese di **dicembre** alle ore **08:00** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'OTTAVIO.

Sono presenti gli Assessori:

- | | | | |
|----|--------|-----------|-----------|
| 1 | Sig | DE IURE | Domenico |
| 2. | Sig. | MENICUCCI | Luigi |
| 3 | Sig.ra | SCHIAZZA | Simonetta |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RAMMENTATO che con Determinazione Dirigenziale n. 267 del 29.06.2009, è stata indetta una gara per l'affidamento, in concessione, del servizio di gestione delle pubbliche affissioni, di

accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, della Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani giornaliera (TARSUG), nonché di affitti e canoni per l'uso di spazi, banchi e box del mercato coperto comunale;

RICORDATO, altresì, che con determinazione dirigenziale n. 33 del 27.01.2010, all'esito della procedura di gara, il servizio in discorso è stato definitivamente aggiudicato alla ditta AIPA spa di Milano;

OSSERVATO che in data 22 gennaio 2015 tra la predetta società AIPA spa e la società Gruppo KGS spa di Pesaro è stato stipulato un contratto di affitto del ramo di azienda con il quale la prima società ha affittato alla seconda il ramo d'azienda relativo alle attività di gestione dei parcheggi, nonché di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione, anche coattiva, dei tributi e di altre entrate di pertinenza degli Enti Locali;

RILEVATO che l'art. 2.6 del predetto contratto consente alla società KGS S.p.A. di trasferire la titolarità del contratto medesimo ad una società controllata dalla stessa, la quale acquisirà tutti gli obblighi derivanti dal contratto in discorso: in applicazione di tale clausola, in data 25 maggio 2015 tra le società AIPA spa, Gruppo KGS Srl e Mazal Global Solution srl, società posseduta al 95% da Gruppo KGS Srl, è stato siglato atto di cessione del succitato contratto di affitto di ramo d'azienda, con il quale la società KGS S.p.A. ha indicato quale titolare del medesimo contratto di affitto la società Mazal Global Solutions Srl., la quale, con la predetta cessione, ha assunto tutti gli obblighi ed i diritti derivanti dallo stesso contratto;

RICORDATO che con nota del 14.07.2015 a firma della società A.I.P.A. S.p.A. e della società Mazal Global Solutions S.r.l., al prot. dell'Ente n. 19728 del 17.07.2015 è stato comunicato ai sensi dell'art.116 del D.Lgs. 12.04.2006 nr. 163, il subentro, con decorrenza 1° luglio 2015, della società Mazal Global Solutions Srl nell'affidamento delle attività fino a tale data affidate in concessione ad AIPA;

OSSERVATO che le disposizioni di cui al citato art. 116 trovano applicazione anche in relazione alle fattispecie della cessione di ramo di azienda e di affitto di azienda, in considerazione della "ratio" sottesa ad entrambi gli istituti e per esigenze di sistematicità del quadro normativo di riferimento, considerata l'espressione menzione di tali fattispecie nell'art. 51 del medesimo d.lgs. n. 163/2006 (Parere AVCP n. 35, 06 novembre 2008, Art. 2558 c.c.);

RICHIAMATE le disposizioni recate dall'art. 9 del d.lgs.15.11.1993, n. 507, per il quale il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in caso di affidamento in concessione, deve essere effettuato direttamente al concessionario anche mediante conto corrente postale;

RICHIAMATE, ancora, le prescrizioni dettate dal comma 7 dell'art. 19 del medesimo d.lgs. n. 507, a mente del quale il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato secondo le modalità di cui all'art. 9, sopra richiamato;

RICHIAMATE, infine, le disposizioni recate dal comma 4 dell'art. 50 del più volte citato d.lgs. n. 507, il quale prevede, anche per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il pagamento, in caso di affidamento in concessione, diretto al concessionario del Comune, anche mediante conto corrente postale;

RAMMENTATO, quindi, che l'art. 12 del capitolato d'oneri disciplinante il rapporto con il concessionario per lo svolgimento dei servizi *de qua*, allegato alla determinazione n. 267, sopra

richiamata, prevede l'obbligo di utilizzo, da parte del concessionario, di tre distinti conti correnti postali dedicati alla riscossione delle tre tipologie di entrata affidate in concessione, sui quali far confluire tutti i relativi introiti, con le seguenti intestazioni:

1. TOSAP/TARSUG – Comune di Ortona;
2. Imposta Pubblicità e Diritti Affissioni – Comune di Ortona;
3. Fitti e canoni mercato – Comune di Ortona;

RAMMENTATO, altresì, che il successivo art. 13 del medesimo capitolato pone l'obbligo di versamento, in favore dell'Ente, delle riscossioni effettuate dal concessionario in rate trimestrali posticipate, previa rendicontazione, alle rispettive scadenze del 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio, fatta eccezione per gli introiti relativi alla gestione del mercato coperto, i cui importi devono essere riversati mensilmente;

RICHIAMATE le disposizioni recate dall'art. 2-bis del d.l. 22.10.2016 n. 193, convertito in l. 24.11.2016 n. 225, recante "Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva", il quale prescrive l'obbligo, in deroga all'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, di versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori, fatta salva la disciplina particolare prevista in materia di versamento dell'Imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

RAMMENTATO, inoltre, che il medesimo art. 2-bis, per le entrate diverse da quelle tributarie, prescrive l'obbligo di riscossione dei versamenti spontanei a mezzo conto corrente di tesoreria o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori;

OSSERVATO, pertanto, che l'obbligo di versamento diretto sul conto corrente di tesoreria comunale riguarda anche le riscossioni affidate dall'ente locale ai concessionari privati: la disposizione in discorso supera, di fatto, le prescrizioni dei sopra richiamati artt. 9, 19 e 50 del d.lgs. n. 507, nonché dell'art. 7, comma 2, lettera gg-septies del D.l. n. 70/2011, che consentiva, in caso di affidamento a soggetti terzi (ai sensi dell'art. 52 comma 5 lett. b) del Dlgs 446/1997) la riscossione mediante l'apertura di uno o più conti correnti dedicati intestati al soggetto affidatario, con riversamento al Comune entro la prima decade di ogni mese;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane;

VISTO il d.lgs.n. 267/2000;

A voti unanimi;

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Di prendere atto delle innovative disposizioni dettate dall'art. 2-bis del d.l. 22.10.2016 n. 193, convertito in l. 24.11.2016 n. 225, recante "Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva";

3. Di dare atto della necessità, conseguente all'applicazione delle disposizioni normative di cui al precedente art. 2-bis, di riscossione diretta presso la Tesoreria Comunale delle entrate, di pertinenza comunale, derivanti da TOSAP, Imposta Pubblicità, Diritti sulle Pubbliche Affissioni, Fitti e canoni mercato, entrate la cui gestione è, allo stato, affidata in concessione alla società Mazal Global Solutions Srl;
4. Di conferire, a tale scopo, mandato al Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane affinché il medesimo ponga in essere tutte le attività necessarie all'attivazione di n. 3 distinti conti correnti postali sui quali far confluire le entrate comunali di che trattasi.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. COLAIEZZI

IL PRESIDENTE
F.to V. d'OTTAVIO

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to L. MENICUCCI

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 12-01-2017

IL .SEGRETARIO GENERALE
F.to M. COLAIEZZI

La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 12-01-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. COLAIEZZI